SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1993

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre 1991, n. 415;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° marzo 1993, a quella n. 10, di scadenza 1° settembre 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D P », poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a caratere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036613», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre 1991, n. 415 e D.M. 24 agosto 1992 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1992 - Roma, 1° settembre 1992, seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 804150 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° settembre 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre - 1991, n. 415 e D.M. 24 agosto 1992 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036613», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 276

93A2836

DECRETO 26 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 17 dicembre 1992 che ha proposto la modifica agli articoli 3, 7, 9, 11, 12, 13, e l'inserimento dell'art. 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 3, 7, 9, 11, 12, 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

È approvato altresì l'inserimento, nello statuto medesimo, dell'art. 14, come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art 3

(Omissis).

(Comma 3) «La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni od organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali»

Art 7.

(Omissis)

(Comma 3) I consiglieri vengono nominati come segue

a) due dall'amministrazione comunale di Modena;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;

c) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena,

d) quattro dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane

(Omissis).

Art 9.

(Omissis)

(Comma 2). Provvede inoltre alla nomina ed alla revoca del segretario generale

Art. 11

(Omissis).

(Comma 6). Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, d'intesa con il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari in merito ai quali riferisce al consiglio nella prima seduta utile.

Art 12

(Omissis)

(Comma 2) Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Modena, e due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane. Dei sindaci di nomina dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane, almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti

(Omissis)

Art 13

(Omissis)

(Comma 3) I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società controllate direttamente o indirettamente dalla Fondazione nella misura massima rappresentata dal doppio del compenso più alto tra quelli previsti per tali cariche L'importo eccedente tale misura deve essere riversata alla Fondazione direttamente dalle stesse società controllate

Art 14

Segretario generale

a) è il capo degli uffici e del personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni,

b) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni,

c) provvede ad istruire gli atti per deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi,

d) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio

Il compenso del segretario generale è determinato dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni del segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione

93A2789

DECRETO 26 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Vista la delibera del 12 febbraio 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche agli articoli 6, quarto comma, e 11, secondo comma, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 6, quarto comma, e 11, secondo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 4). I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Savona;

due dall'amministrazione comunale di Savona;

uno dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Savona;

due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

uno dalla prefettura di Savona.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati, uno dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Savona e due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane, dei quali almeno uno da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Omissis).

93A2790

DECRETO 26 aprile 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione della Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 14 novembre 1992 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica all'art. 16, secondo comma, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 16, secondo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono eletti dall'assemblea dei soci e debbono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Omissis).

93A2791

DECRETO 26 aprile 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma, con sede in Parma;

Vista la delibera del 18 dicembre 1992 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica all'art. 11, secondo e quinto comma, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 11, secondo e quinto comma, dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma, con sede in Parma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11

(Omissis).

(Comma 2) Essi sono nominati uno dall'amministrazione comunale di Parma, due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane, e sono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero, allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituito con decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

(Omissis).

(Comma 5) Il sindaco più anziano di carica, ovvero, in caso di parità di anzianità di carica, il più anziano di età, svolge le funzioni di presidente del collegio sindacale.

93A2792

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 24 febbraio al 13 marzo 1993: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa del trasferimento dell'ufficio nei nuovi locali siti in via Baldedda;

in data 13 marzo 1993: ufficio del registro di Soverato, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 15 marzo 1993: ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Lecce, per l'evacuazione di tutto il personale in servizio, a causa di una ispezione a seguito della segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo all'interno dei locali del detto ufficio;

in data 24 marzo 1993: ufficio del registro successioni; prima e seconda conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, a causa di una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo nello stabile di via S. Arcangelo a Baiano n. 8, ove hanno sede gli uffici suddetti;

dall'11 marzo al 10 aprile 1993: ufficio del registro di Agrigento, a causa della inagibilità dei locali del detto ufficio;

in data 13 e 14 aprile 1993: ufficio del registro atti civili di Messina, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

DAL 24 FEBBRAIO AL 13 MARZO 1993

Regione Sardegna

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

IN DATA 13 MARZO 1993

Regione Calabria

ufficio del registro di Soverato.

IN DATA 15 MARZO 1993

Regione Puglia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce.

IN DATA 24 MARZO 1993

Regione Campania:

ufficio del registro successioni di Napoli;

prima conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;

seconda conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

DALL'11 MARZO AL 10 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 13 E 14 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro civili di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1993

Il Ministro: GALLO

93A2835

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1993.

Modalità di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inscrite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Tenuto conto che le preparazioni farmaceutiche incluse nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono incluse in tale tabella quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso;

Tenuto conto altresì del fatto che i farmacisti sono esonerati dall'obbligo del buono di cui all'art. 38 del citato testo unico per l'acquisto delle suddette preparazioni;

Considerato che, per effetto dell'art. 42 del citato testo unico, per gli acquisti delle suddette preparazioni da parte dei direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura e dei medici chirurghi per le esigenze delle proprie strutture non è necessaria la formalizzazione della richiesta in triplice copia che si configura come procedura alternativa equivalente al buono acquisto;

Considerato che le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope non assoggettano l'acquisto delle preparazioni corrispondenti per composizione quali-quantitativa a quelle iscritte nella tabella V del citato testo unico a sistemi equivalenti ai buoni acquisto;

Considerato altresì che il numero delle confezioni delle preparazioni incluse nella predetta tabella è rilevante e che conseguentemente le relative sistematiche e ripetute registrazioni amministrative richiedono procedure di efficacia e celerità proporzionate al sistema di tenuta del registro di carico e scarico effettuato con procedure informatiche, così come previsto al decreto ministeriale del 1° luglio 1976;

Visto l'art. 13, quinto comma, del citato testo unico;

Visto l'art. 38, primo comma, dello stesso testo unico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il rifornimento delle preparazioni iscritte nella tabella V di cui al testo unico in materia di stupefacenti e sostenze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i buoni acquisto emessi dalle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso delle preparazioni stesse possono essere costituiti, in alternativa al modello approvato con decreto ministeriale del 20 aprile 1976, da una unica richiesta comprendente più preparazioni fra quelle incluse nella tabella V, richiesta redatta con sistema informatico su supporto cartaceo continuo ed indirizzata ad un singolo fornitore.

Art. 2.

1. Le richieste, costituenti buoni acquisto cumulativi, devono essere stampate dal richiedente in triplice copia e devono riportare un numero progressivo di otto cifre di cui due per il numero progressivo giornaliero, due per il giorno, due per il mese, due per l'anno del rilascio.

2. Le richieste devono riportare la denominazione per esteso della ditta richiedente il rifornimento, l'ubicazione della sede operativa, il numero di codice e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del testo unico sopracitato; devono riportare altresì, per esteso, la denominazione del fornitore e la sua sede operativa.

3. Il primo e il secondo esemplare della richiesta, stampigliato con timbro a secco o a umido della ditta richiedente e firmato dal direttore tecnico, rimangono in possesso del richiedente e del venditore quali documenti giustificativi dell'operazione. Il terzo esemplare della stessa completato con la stampigliatura a secco o a umido della ditta cedente e firmato dal direttore tecnico della stessa, e con la data dell'avvenuta operazione, mensilmente verrà inviato a cura della ditta cedente al Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Gli enti e le imprese autorizzate al commercio che intendono avvalersi del sistema di acquisto con richiesta cumulativa devono darne comunicazione con lettera raccomandata al Ministero della sanità - Ufficio centrale stupefacenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il 19 maggio 1993.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro: COSTA

93A2837

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 aprile 1993.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, contenente nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano rosso riserva» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui si rende necessario adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino «Torgiano» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Torgiano» utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuto altresì di affidare la gestione della distribuzione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia, depositaria dell'Albo dei vigneti del «Torgiano» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 823/87;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino «Torgiano rosso riserva» potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

93A2817

DECRETO 20 aprile 1993

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, contenente nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gattinara» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui si rende necessario adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino «Gattinara» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Gattinara» utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuto altresì di affidare la gestione della distribuzione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli, depositaria dell'albo dei vigneti del «Gattinara» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 823/87;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino «Gattinara» potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

93A2818

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 aprile 1993.

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico nonché per gli archivi appartenenti a enti ecclesiastici e a istituti e ad associazioni di culto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 5 giugno 1986, n. 253;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito il comitato di settore per i beni archivistici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina, ai sensi della vigente normativa, i contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti a enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto.

Art. 2.

Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente art. 1:

i privati e gli enti di diritto privato proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

gli enti pubblici presso cui si trovino archivi privati dichiarati di notevole interesse storico;

gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto i cui archivi rivestano interesse storico a giudizio del soprintendente archivistico competente per territorio.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai contributi previsti dal precedente art. 1, redatte in carta legale, sono presentate — sottoscritte dal privato o dal legale rappresentante dell'ente — al soprintendente archivistico competente.

Esse devono indicare e descrivere sommariamente i motivi per cui si richiede il contributo e contenere i seguenti dati: generalità e residenza del privato ovvero denominazione e sede legale dell'ente; codice fiscale, numero telefonico ed eventuale fax; richiesta di accreditamento della somma eventualmente erogata

mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario o mediante commutazione in vaglia cambiario.

Art. 4.

Alle domande di cui al precedente art. 3 deve essere allegata la seguente documentazione:

certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (per i privati);

copia autentica o estremi del decreto di riconoscimento della personalità giuridica (per gli enti di diritto privato o ecclesiastici, gli istituti e le associazioni di culto);

dichiarazione circa l'eventuale godimento di interventi diretti o contributi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici;

dichiarazione circa eventuali finanziamenti ottenuti per le stesse finalità da altre pubbliche amministrazioni statali o non statali o da privati;

dichiarazione sull'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

In rapporto alla tipologia dei lavori e forniture per i quali si richiede il contributo devono del pari prodursi i seguenti documenti:

a) per i lavori di ordinamento e inventariazione del patrimonio archivistico sommaria descrizione dell'intervento mediante indicazione dell'archivio, della documentazione che si intende riordinare e inventariare, dei mezzi di corredo o strumenti di ricerca che si prevede di compilare, delle ore di lavoro necessarie, della durata dell'intervento, dell'operatore o degli operatori prescelti e del relativo compenso mensile, che non può eccedere lo stipendio mensile iniziale del personale degli archivi di Stato inquadrato nel profilo professionale di archivista di Stato;

b) per l'acquisto di arredi o attrezzature - un preventivo fornito da una ditta specializzata e vistato per congruità dal soprintendente archivistico competente;

c) per i lavori di restauro - tre preventivi, forniti da ditte iscritte nell'elenco predisposto dal centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato (disponibile presso tutti gli istituti archivistici) e vistati per congruità dal soprintendente archivistico competente;

d) per lavori di disinfezione e disinfestazione - tre preventivi, forniti da ditte specializzate e vistati per congruità dal soprintendente archivistico competente.

Art. 5.

Al fine di predisporre tempestivamente i piani di ripartizione dei contributi, le domande devono pervenire, tassativamente a mezzo di plico raccomandato — con esclusione di quelle già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto e relative all'anno 1993 — al soprintendente archivistico competente entro il mese di gennaio di ogni anno.

Non saranno prese in esame le domande pervenute dopo la scadenza indicata, o non complete nella documentazione prescritta, o non trasmesse a mezzo plico raccomandato.

Art. 6.

Entro il 15 marzo di ogni anno il soprintendente archivistico può proporre e concordare con i richiedenti modifiche, anche sostanziali, alle domande di contributo.

Le eventuali modifiche, se e in quanto accettate, sono sottoscritte dai richiedenti e allegate alle domande, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 7.

Entro il 31 marzo di ogni anno il soprintendente archivistico trasmette le domande ricevute all'Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione vigilanza, esprimendo il proprio motivato parere.

Art. 8.

L'Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione vigilanza, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide in ordine all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa delle domande e tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili nonché delle seguenti priorità:

1) lavori di riordinamento e inventariazione;

2) acquisto di scaffalature, schedari e mobilio per la collocazione e consultazione del materiale documentario in favore di archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi;

3) lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione, sempre che il Ministero non sia in grado di provvedere direttamente;

4) impianti antifurto, antincendio e di condizionamento, sempre che il Ministero non sia in grado di intervenire direttamente.

Attenzione particolare sarà riservata alle aree geografiche che più difficilmente godono di contributi regionali e agli archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi.

Non saranno invece accolte le domande di enti o privati già destinatari, per gli stessi lavori, di finanziamenti di altra provenienza.

Art. 9.

Qualora l'importo del contributo concesso si differenzi in misura non inferiore al 20% dalla somma richiesta, l'effettiva erogazione dei fondi avviene previo accordo del beneficiario con il soprintendente archivistico competente in merito alla corrispondente contrazione dell'intervento.

In mancanza d'accordo, il soprintendente archivistico può proporre la revoca del contributo all'Ufficio centrale per i beni archivistici.

Art. 10.

Il controllo sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate è esercitato dall'Ufficio centrale per i beni archivistici per il tramite dei soprintendenti archivistici competenti per territorio. Essi in particolare verificano che gli acquisti di scaffalature, arredi e attrezzature corrispondano a quelli richiesti o concordati, che gli interventi di disinfezione e disinfestazione siano correttamente eseguiti, collaudano il materiale archivistico restaurato e vigilano costantemente sul buon andamento dei lavori di ordinamento e inventariazione.

I beneficiari dei contributi hanno del pari l'obbligo di trasmettere il consuntivo delle spese sostenute al soprintendente archivistico competente, il quale ne cura l'inoltro all'Ufficio centrale per i beni archivistici, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni.

Art. 11.

I contributi di importo superiore ai 24 milioni, concessi per lavori di ordinamento e inventariazione, sono erogati in più rate.

La prima rata, in misura non eccedente la metà del contributo, è corrisposta all'atto della concessione, mentre le altre sono corrisposte previo invio all'Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione vigilanza di un rapporto del soprintendente archivistico competente sul buon andamento dei lavori.

Qualora il soprintendente archivistico accerti l'assoluta impossibilità di una idonea prosecuzione dei lavori, ne informa l'Ufficio centrale per i beni archivistici che, udito il competente comitato di settore, revoca la concessione del contributo.

Art. 12.

In caso di accertata necessità, i beneficiari di contributi per acquisto di scaffalature e attrezzature o per lavori di ordinamento e inventariazione possono richiedere al soprintendente archivistico competente l'autorizzazione a utilizzare una parte del contributo, non eccedente il 10%, per scopi diversi da quelli contenuti nella domanda iniziale.

Il soprintendente archivistico, valutata la richiesta e previa approvazione dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, rilascia, ove ritenuto opportuno, l'autorizzazione del caso.

Il soprintendente archivistico rilascia del pari l'autorizzazione a sostituire gli operatori prescelti per i lavori di ordinamento e inventariazione, quando essa si rende necessaria.

Art. 13.

In caso di decesso, sopraggiunta incapacità o impedimento del privato beneficiario del contributo, possono subentrare nella gestione dei fondi concessi gli eredi, il legale rappresentante o il possessore o detentore dell'archivio.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A2819

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 3 maggio 1993.

Misure di salvaguardia nella zona umida di Diaccia-Botrona.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991, che individua la zona umida di Diaccia-Botrona, sita nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, quale area di importanza naturalistica internazionale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 4-13 dicembre 1991, n. 464, con la quale si dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 4 del predetto decreto, riguardante le misure di salvaguardia previste a protezione dell'area individuata, in quanto il Ministro dell'ambiente non aveva provveduto ad ottenere il parere degli enti locali interessati;

Atteso che la regione Toscana dal 6 febbraio 1991 non ha ancora provveduto a far giungere alcun parere, né ad intraprendere alcuna iniziativa atta a predisporre delle misure di salvaguardia a tutela dell'area;

Considerato che la palude soffre di progressivo ed avanzato interramento, tale da comprometterne la grande valenza naturalistica, quasi unica al mondo;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire nelle more dell'iter di istituzione della riserva naturale dello Stato «Diaccia-Botrona», al fine di evitare un danno grave ed irreparabile ai valori naturalistici esistenti nell'area, mediante la immediata apposizione di misure di salvaguardia e successivamente attraverso un piano di intervento di recupero dell'area;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella zona umida Diaccia-Botrona come individuato dal decreto ministeriale del 6 febbraio 1991, citato in premessa, sono istituite le misure di salvaguardia di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. Oltre alle misure di salvaguardia di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietata l'attività venatoria, la pratica dell'uccellagione, l'immissione di specie, anche vegetali, estranee, la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, l'esercizio della pesca e delle attività di ittocoltura.

2. È vietato altresì introdurre cani, abbandonare rifiuti, accendere fuochi, praticare il pascolo, manomettere o alterare in qualsiasi modo i biotopi naturali o seminaturali, tranne che per quel che concerne progetti a difesa dell'interesse naturalistico dell'area approvati dal Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento sarà sottoposto al comitato per le aree naturali protette, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: RUTELLI

93A2838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».

Il decreto-legge 10 marzo 1993, n 56, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 58 dell'11 marzo 1993

93A2824

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»

Il decreto-legge 10 marzo 1993, n 57, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993

93A2825

Mancata conversione del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 recante: «Interventi urgenti a favore dell'economia»

Il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante «Interventi urgenti a favore dell'economia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 58 dell'11 marzo 1993

93A2826

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 10 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 10 maggio 1993

Dollaro USA	1460,13
ECU	1794,50
Marco tedesco	916,88
Franco francese	272,21
Lira sterlina	2265,39
Fiorino olandese	817,08
Franco belga	44,58
Peseta spagnola	12,510
Corona danese	237,69
Lira irlandese	2231,66
Dracma greca	6,748
Escudo portoghese	9,883
Dollaro canadese	1152,43
Yen giapponese	13,160

Franco svizzero	1017,87
Scellino austriaco	130,33
Corona norvegese	216,94
Corona svedese	199,32
Marco finlandese	266,84
Dollaro australiano	1027,20

93A2860

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto 26 febbraio 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni di:

1) un sistema KP9000/720 del valore di L. 66.466.000 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. di Cernusco sul Naviglio (Milano) da destinare al centro interdipartimentale di calcolo automatico e informatica applicata;

2) L. 1.000.000 da parte del Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena da destinare al dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del convegno «L'attuazione in Italia delle direttive CEE in materia ambientale».

93A2829

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Valviva»

Con provvedimento n. 5176 del 3 settembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta So.Ge.Am S.p.a., con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana n. 5, partita Iva 00361720287, all'aggiornamento delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche riportate sulle etichette da apporre ai contenitori in vetro e PET — della capacità di cl 44, 50, 92, 100, 150, 200 — dell'acqua minerale naturale, denominata «Valviva», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, imbottigliata nello stabilimento di S. Giorgio in Bosco (Padova).

93A2831

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300